BOZZA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AGRION PER L'ORTICOLTURA PRESSO IL COMUNE DI SANTENA

TRA

la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e cibo, con sede legale in 10127 Torino (TO), Piazza Piemonte, 1, C.F. 80087670016, rappresentata da _____, in qualità di _____, ai fini del presente Accordo domiciliata presso la sede della Regione Piemonte;

E

la Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion), con sede legale in 12030 Manta (CN), Via Falicetto, 24, Partita IVA/C.F. 03577780046, nella persona del legale rappresentante Dr. Giacomo BALLARI, in qualità di Presidente per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede;

E

il Comune di Santena, con sede in _____, C.F. _____, rappresentato da _____, in qualità di _____, ai fini del presente Accordo domiciliato presso la sede comunale;

di seguito indicate singolarmente anche come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e cibo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, promuove lo sviluppo dei sistemi produttivi agricoli e delle filiere, nonché attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, trasferimento tecnologico, assistenza tecnica e diffusione della conoscenza;
- Agrion è il Centro regionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare e realizza attività di ricerca applicata, innovazione, sperimentazione e trasferimento tecnologico a supporto delle filiere agricole e agroalimentari piemontesi;
- nell'ambito del rafforzamento della presenza territoriale di Agrion è prevista l'attivazione di uno Sportello dedicato alla filiera orticola nel Torinese, quale presidio territoriale rivolto alle imprese agricole, agli operatori della filiera e agli altri soggetti interessati;
- il Comune di Santena, in considerazione della rilevanza dell'orticoltura per il territorio e dell'interesse pubblico connesso allo sviluppo e alla competitività della filiera, ha manifestato la propria disponibilità ad ospitare lo Sportello presso locali siti al piano terra della sede comunale;
- le Parti intendono rendere operativo lo Sportello entro la fine del mese di ottobre 2026, definendo con il presente Accordo i rispettivi impegni e le modalità di utilizzo degli spazi;
- la messa a disposizione dei locali da parte del Comune di Santena avviene a titolo gratuito e non comporta il pagamento di alcun canone di locazione, concessione o altra indennità per l'utilizzo degli spazi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

BOZZA

Articolo 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 – Finalità e oggetto della collaborazione

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra Regione Piemonte, Agrion e Comune di Santena finalizzata all'attivazione e al funzionamento dello "Sportello Agrion per l'Orticoltura", quale presidio territoriale a supporto della filiera orticola piemontese, con particolare riferimento al territorio torinese e alle aree limitrofe.

Lo Sportello è finalizzato, in particolare, a favorire il raccordo tra ricerca, sperimentazione, innovazione e imprese agricole, nonché a facilitare l'accesso degli operatori della filiera alle competenze tecnico-scientifiche, alle attività dimostrative e alle opportunità di trasferimento dell'innovazione sviluppate da Agrion e dal sistema regionale della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura.

Le attività potranno comprendere, a titolo esemplificativo:

- attività di informazione, orientamento e primo supporto tecnico rivolte alle aziende agricole e agli operatori della filiera orticola;
- raccolta e rilevazione dei fabbisogni tecnici e di innovazione espressi dal territorio e loro raccordo con le attività di ricerca e sperimentazione;
- diffusione dei risultati della ricerca applicata, delle sperimentazioni e delle innovazioni di interesse per il comparto orticolo;
- organizzazione di incontri tecnici, momenti divulgativi, dimostrativi e formativi;
- sviluppo di relazioni e collaborazioni con imprese, organizzazioni professionali, enti di ricerca, istituzioni e altri soggetti della filiera;
- eventuali ulteriori attività coerenti con le finalità istituzionali delle Parti e con gli obiettivi dello Sportello, da concordarsi tra le stesse.

Articolo 3 – Sede dello Sportello e messa a disposizione dei locali

Il Comune di Santena mette a disposizione di Agrion, per le finalità del presente Accordo, idonei locali ubicati al piano terra della sede comunale, in _____, Santena (TO), da destinare allo svolgimento delle attività dello Sportello. L'individuazione puntuale dei locali potrà risultare da planimetria o verbale di consegna allegato al presente Accordo.

La messa a disposizione dei locali avviene a titolo gratuito per l'intera durata del presente Accordo. Non è pertanto dovuto da Agrion alcun canone di locazione, concessione, occupazione o altra indennità comunque denominata per l'utilizzo degli spazi.

Restano a carico del Comune le utenze e le spese ordinarie già sostenute per il funzionamento della sede comunale e degli spazi comuni, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire l'idoneità dei locali. Restano a carico di Agrion le eventuali spese derivanti da proprie specifiche esigenze organizzative o da dotazioni ulteriori rispetto a quelle ordinariamente presenti, preventivamente concordate con il Comune.

La disponibilità degli spazi è concessa esclusivamente per le finalità istituzionali previste dal presente Accordo e non determina la costituzione di un rapporto di locazione né attribuisce ad Agrion alcun diritto reale o di godimento esclusivo sui locali.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali:

- assicura il raccordo dello Sportello con le politiche regionali di sviluppo, ricerca, innovazione, assistenza tecnica e trasferimento della conoscenza nel settore agricolo;
- favorisce il coordinamento istituzionale e la connessione con le iniziative regionali di interesse per la filiera orticola;
- partecipa alla definizione degli indirizzi generali delle attività dello Sportello e alla loro valorizzazione nell'ambito del sistema agricolo regionale.

Agrion:

- assicura il coordinamento operativo e tecnico-scientifico dello Sportello e ne programma le attività;
- mette a disposizione proprio personale e/o collaboratori qualificati, secondo modalità e calendario definiti in funzione delle esigenze operative;
- provvede, ove necessario, alle dotazioni informatiche e agli strumenti di lavoro specificamente necessari per lo svolgimento delle proprie attività;
- cura il raccordo con le imprese agricole, gli operatori della filiera, gli enti di ricerca e gli altri soggetti coinvolti nelle attività dello Sportello;
- assicura la comunicazione e la diffusione delle iniziative, in coordinamento con Regione Piemonte e Comune di Santena.

Il Comune di Santena:

- mette a disposizione a titolo gratuito i locali di cui all'art. 3 e ne assicura l'accessibilità secondo modalità e orari concordati con Agrion;
- garantisce l'idoneità dei locali e degli impianti di propria competenza, nonché le ordinarie condizioni di fruibilità degli spazi;
- individua un referente comunale per gli aspetti logistici e organizzativi connessi alla presenza dello Sportello;
- favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, il raccordo dello Sportello con il territorio e con gli operatori locali della filiera orticola.

Articolo 5 – Modalità operative e personale

Le giornate e gli orari di apertura dello Sportello, nonché le modalità di accesso del pubblico e del personale Agrion ai locali comunali, saranno definiti congiuntamente dai referenti di cui all'art. 9, tenendo conto degli orari di apertura e delle esigenze organizzative della sede comunale.

Agrion impiegherà personale proprio e/o collaboratori qualificati per lo svolgimento delle attività. Il personale opererà sotto l'esclusiva responsabilità organizzativa, gestionale e disciplinare del rispettivo datore di lavoro o committente, senza che il presente Accordo determini l'instaurazione di rapporti di lavoro con le altre Parti.

Articolo 6 – Oneri finanziari

Il presente Accordo non prevede corrispettivi tra le Parti per la messa a disposizione dei locali e non comporta il pagamento di alcun canone da parte di Agrion al Comune di Santena.

Ciascuna Parte sostiene, nell'ambito delle proprie disponibilità e senza nuovi o maggiori oneri non previamente autorizzati, i costi relativi al proprio personale e alle attività di propria competenza. Eventuali attività ulteriori che comportino specifici impegni economici saranno preventivamente concordate e, ove necessario, disciplinate con separato atto.

Articolo 7 – Decorrenza e durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale delle Parti e ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, salvo diversa determinazione concordata per iscritto tra le Parti. Le Parti si

impegnano a porre in essere gli adempimenti organizzativi necessari affinché lo Sportello sia operativo entro la fine del mese di ottobre 2026.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi modifica dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

Articolo 8 – Sicurezza, accesso ai locali e coperture assicurative

In relazione alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., il Comune di Santena garantisce, per quanto di propria competenza, l'idoneità dei locali e degli impianti messi a disposizione. Agrion garantisce gli adempimenti posti a carico del datore di lavoro nei confronti del proprio personale e dei propri collaboratori.

Il personale Agrion è tenuto a prendere visione e a rispettare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di emergenza vigenti presso la sede comunale. Le Parti cooperano e si scambiano le informazioni necessarie ai fini della prevenzione e protezione dai rischi connessi alle attività svolte nei locali.

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative previste dalla legge per il proprio personale e risponde delle attività poste in essere dai soggetti di cui si avvale, secondo la normativa vigente.

Articolo 9 – Referenti

Per l'attuazione del presente Accordo le Parti individuano i seguenti referenti:

- per Regione Piemonte: _____;
- per Agrion: _____;
- per il Comune di Santena: _____.

I referenti assicurano il coordinamento delle attività, concordano il calendario operativo dello Sportello e verificano periodicamente l'andamento della collaborazione.

Articolo 10 – Comunicazione e uso dei segni distintivi

Le Parti concordano preventivamente le principali attività di comunicazione relative allo Sportello. L'utilizzo dei nomi, marchi e loghi delle Parti dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive linee guida e previa autorizzazione del soggetto titolare, ove richiesta.

Articolo 11 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni di natura confidenziale acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo e a utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alle attività concordate.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ciascuna Parte opera, per i trattamenti di propria competenza, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, salvo che specifiche attività richiedano una diversa disciplina, da formalizzare con apposito atto.

Articolo 12 – Recesso e cessazione anticipata

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicare alle altre Parti mediante PEC. Resta salva la possibilità di risoluzione consensuale in qualsiasi momento.

La cessazione anticipata non pregiudica le attività già eseguite né gli eventuali impegni già assunti, che saranno definiti tra le Parti secondo criteri di correttezza e collaborazione istituzionale.

Articolo 13 – Controversie

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo. In caso di mancato accordo, resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria individuata secondo la normativa applicabile.

Articolo 14 – Registrazione, bollo e disposizioni finali

Il presente Accordo è sottoscritto in modalità digitale ai sensi della normativa vigente. È soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli eventuali oneri di registrazione sono a carico della Parte che ne richiede la registrazione.

Il regime dell'imposta di bollo sarà definito dalle Parti in sede di sottoscrizione sulla base della normativa applicabile e delle eventuali esenzioni spettanti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni normative vigenti e, per quanto compatibili con la natura del presente atto, i principi e le previsioni degli accordi istituzionali richiamati nelle premesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER REGIONE PIEMONTE	PER FONDAZIONE AGRION	PER IL COMUNE DI SANTENA
_____	Il Presidente Dr. Giacomo Ballari _____	_____